


The background of the slide features three stylized pink paper flowers with green leaves, arranged on a white surface. A vertical green strip is visible on the left side of the image.

# **Legge 8 ottobre 2010 n. 170**

**Nuove norme in materia di disturbi  
specifici di apprendimento  
in ambito scolastico.**

Interventi di **identificazione precoce** casi sospetti




Attività di **recupero didattico** mirato



Persistenti difficoltà



**Comunicazione** della scuola alla famiglia



Iter diagnostico presso i servizi



Diagnosi – documento di segnalazione



**Comunicazione** della famiglia alla scuola



Provvedimenti **compensativi e dispensativi** – Piano didattico personalizzato

# Art.1

Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia

- 1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

# Art.2

## Finalità

- a) garantire il diritto all'istruzione;
- b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
- c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
- d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
- f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
- g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
- h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

# Art.3

## Diagnosi

- 1. La diagnosi dei DSA è effettuata ..... dal Servizio sanitario nazionale .... ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni .... possono prevedere, nei limiti delle risorse ..... disponibili ....., che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.
- 2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.
- 3. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, .....

## Art.4

### Formazione nella scuola

- 1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, e' assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacita' di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.

-

## Art.5

# Misure educative e didattiche di supporto

- 1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi **provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica** nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
- 2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono:
  - a) l'uso di **una didattica individualizzata e personalizzata**, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una **metodologia e una strategia educativa adeguate**;
  - b) l'introduzione di **strumenti compensativi**, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché **misure dispensative** da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
  - c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di **strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento**, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.
- 3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
- 4. **Agli studenti con DSA sono garantite**, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, **adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.**

## Art.6

Misure per i familiari (orario di lavoro flessibile)

## Art.7

### Disposizioni di attuazione

- 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ..... si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 3.
- 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonché le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.
- 3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. ....



# **RICONOSCIMENTO PRECOCE DELLE DIFFICOLTÀ SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO**

**.ACCORDO DI  
RETE**



Normativa di riferimento

STRUTTURA E PROTOCOLLO  
DELLA RETE

## “LA SCUOLA DI TUTTI E PER TUTTI - 2”

Il progetto prevede un percorso di **accompagnamento degli alunni dall'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia fino all'ingresso nel *terzo anno della scuola Primaria***, per **individuare precocemente, prevenire e affrontare le Difficoltà d'Apprendimento**

**“Sportello di osservazione, ascolto e accompagnamento della famiglia e dell'alunno”**

# “LA SCUOLA DI TUTTI E PER TUTTI - 2”

**Nell' ultimo anno della Scuola dell'Infanzia :**

- somministrazione del Questionario Osservativo IPDA ;
- interventi specifici per gli allievi che più si discostano dagli standard previsti ;
- attuazione di laboratori di acustica per le sezioni dei cinque anni.
- re-test IPDA *riservato ai bambini per i quali erano stati previsti interventi mirati*
- indirizzamento della famiglia ai Servizi dell'Ambito per un tempestivo intervento.

# LA SCUOLA DI TUTTI E PER TUTTI 2

## Nel primo triennio della Scuola Primaria :

### Classe prima e seconda

- **somministrazione di prove standardizzate agli alunni (concordate e individuate all'interno della formazione con il servizio di NPI di Pordenone)**  
**(PROTOCOLLO STELLA nelle prime due settimane di scuola);**
- **monitoraggio dei casi segnalati dopo il primo periodo di avvio alla letto scrittura o emersi in un periodo successivo;**
- **attuazione di laboratori di grafica;**
- **attuazione di interventi e strategie efficaci per gli alunni che evidenziano maggiori difficoltà specifiche;**
- **valutazione dell'opportunità di indirizzare la famiglia ai Servizi di Neuropsichiatria Infantile per una diagnosi e l'eventuale trattamento (su modello di rete, concordato con il Servizio di NPI)**

**(uso di strumenti osservativi concordati con i Servizi Socio Sanitari: IPDA di sec. liv.)**

# LA SCUOLA DI TUTTI E PER TUTTI 2

## Classe terza

- apertura di un **Fascicolo Personale** e predisposizione del **PDP** (Piano Didattico Personalizzato) per gli alunni con **diagnosi di DSA** e relativa definizione degli strumenti dispensativi e compensativi previsti dalla legge.

# Compiti della scuola.

**Prevenire il disagio, favorire l'integrazione e il successo scolastico affrontando in maniera adeguata i casi di Disturbo Specifico dell'Apprendimento;**

## **DIRIGENTE SCOLASTICO (livello organizzativo)**

**Il Dirigente scolastico organizza modalità formative adeguate per il personale docente, formula direttive e governa la costruzione di protocolli da adottare collegialmente e inserire nel POF, monitora il rispetto delle azioni previste dal protocollo di Istituto;**

## **DOCENTE (livello didattico)**

**Il docente dovrà attivare modalità di gestione della classe e metodologie didattiche inclusive, che favoriscano l'apprendimento cooperativo, la metacognizione e allo stesso tempo rispettino la diversità degli stili di apprendimento;**  
**progettare situazioni di apprendimento adeguate alla classe, che consentano di costruire competenze spendibili da parte di ciascun alunno secondo le proprie abilità.**

# Accoglienza

- **Attraverso l'uso di una didattica interattiva** (*Uso di procedure di insegnamento esplicite, Ripetizione della consegna, Dare agli studenti un organizzatore grafico, Combinare simultaneamente informazioni verbali e visive, Scrittura dei punti chiave o delle parole alla lavagna,....*)
- **Coinvolgendo la performance dello studente**
- **Utilizzando materiali che rinforzino le abilità di apprendimento degli studenti con difficoltà.**